

A. S. E. il Ministro Dei L. L. L. L.

in ROMA

per il tramite dell' Ufficio del Genio Civile

in MILANO

RICORSO

**per opposizione all'elenco delle acque pubbliche nella
Provincia di Milano** (art. 2 Decr. 20 Novembre 1916, n. 1164)

Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione del *Consorzio degli utenti del fiume Olona*, in esecuzione della deliberazione del Consiglio stesso e del voto degli utenti, promuove con questo atto *formale opposizione*, a termini del citato decreto 20 Novembre 1916, contro l'avvenuta *iscrizione del fiume Olona nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Milano*.

MOTIVI DELLA OPPOSIZIONE

Anche a prescindere dalla indagine sulle condizioni naturali del fiume Olona, ragioni storiche e giuridiche insuperabili stabiliscono *l'assoluta proprietà ed il pieno e legittimo possesso del Consorzio degli utenti sul fiume medesimo* e ne determinano perciò il *regime privato*, secondo quel particolare tipo di comunione o consociazione tra gli interessati, al quale si riportano tanto il Codice Civile (art. 657 e seg.) quanto le leggi speciali tuttora vigenti in materia di *Consorzi civili* (20 Maggio 1873 N. 1387 e successive).

La *prova* che il fiume Olona forma oggetto di proprietà del Consorzio tra gli utenti del fiume scaturisce dall'allegato *rogito Grasso 7 Maggio 1610*. Questo (unitamente agli altri atti accessori 3 Maggio 1611, 25 Giugno 1639, 18 Maggio 1666, pure in copia dimessi, che lo completano) accerta che, ad esito di una lunga controversia, iniziata fin dal 1548 (e complicata da un conflitto di giurisdizione tra il Magistrato straordinario fiscale ed il Tribunale ordinario) il Regio Fisco, la Città di Milano e gli utenti di Olona - dopo di avere discusso (p. 10 della traduzione italiana) *se il fiume appartiene al Fisco o alla Città* (come i due Enti sostenevano) oppure se (giusta la tesi degli utenti, p. 23) *l'Olona non è regio, ma spetta all'uso dei privati*, addivennero ad una piena e definitiva transazione. In forza di questa, il Sovrano Filippo III, atteso (p. 43) che il Fisco *non aveva suffragata la propria ragione* e non constava se il detto fiume *sia reale oppur no*, ed avuto riguardo (p. 46) che il Magistrato straordinario voleva finire *la causa del fiume contro gli utenti di esso per rispetto della proprietà* (del medesimo), ritenendo desiderabile (p. 49) un componimento, solennemente dichiarò, in corrispettivo della somma di scudi seimila versati dagli utenti, di *“rinunciare interamente alla lite... e ad ogni pretesa che il Regio Fisco e la sua Regia Ducal Camera in qualsivoglia modo ha e può e possa avere a proposito del fiume Olona e della causa e degli incidenti che la riguardano, e contro qualunque utente e pretendente all'uso delle acque del detto fiume, a motivo delle quali è sorta la lite”*.

“Tutti i quali diritti che ha la Regia Camera, il suddetto Ill.^{mo} Magistrato (ossia il Magistrato delle Regie entrate straordinarie dello Stato di Milano) ha trasferito e trasferisce in tutti i prefati utenti, in guisa che questi possano valersi liberamente e senza eccezione veruna delle acque e del fiume in discorso, tolto interamente ogni ostacolo da

parte del medesimo Regio Fisco, salve le disposizioni delle nuove Costituzioni „ (1)

Che con quel rogito Grasso lo Stato, nella persona del Sovrano e degli organi competenti secondo le istituzioni vigenti, abbia inteso, com'è scritto, di *rinunciare a qualsiasi diritto ed ingerenza nel fiume Olona*, per considerarlo come un *bene privato* di proprietà degli utenti di esse, risulta, oltrechè dall'esplicito tenore della transazione (della cui piena e perfetta validità, specialmente in riguardo al *pacífico godimento* della cosa che ne formava oggetto, lo Stato contraente era ed è tuttora *garante*, a norma di legge, rispetto a chi con lui contrattava) risulta, dicesi, anche dal contegno tenuto costantemente, nei successivi *tre secoli* fino ad oggi, da tutti i governi che si sono succeduti in Lombardia.

Tutti hanno trattato l'Olona *come una proprietà privata* della collettività dei suoi utenti — tutti si sono astenuti tanto dell'esercitare i *diritti* quanto dall'adempiere i *doveri* che in relazione alle acque pubbliche spettano ed incombono allo Stato — tutti hanno limitato la loro azione a proteggere con ordini e penalità pubbliche (vedansi le *gride* del 1696, del 1734, del 1773, allegate) il pieno, pacífico, illimitato possesso del fiume *da parte degli utenti*; ad agevolare, coi privilegi fiscali, la riscossione dei canoni dovuti dai singoli utenti *al loro Consorzio* (regolamento generale del 1812, Statuto organico del 1879 e nuovo regolamento del 1881).

Nello stesso modo la pubblica Amministrazione, in tutti questi secoli, lasciò costantemente a carico del Consorzio sia le

(1) Nelle *Nuove Costituzioni* di Carlo V, un apposito titolo « *Della disciplina delle acque di Olona* » riproduce i capitoli dal N. 280 al N. 308 degli Statuti di Milano, che proibiscono « *di derivare, divertire nè prestare impedimento alcuno alle acque (d'Olona)* » sotto severe sanzioni. La riserva adunque della efficacia mantenuta a quelle norme fu manifestamente aggiunta *nell'interesse stesso degli utenti*.

ingenti spese della manutenzione e degli spurghi, sia la difesa contro i terzi della integrità delle acque e del fiume.

Che anzi, la rappresentanza degli utenti, come aveva sborsato nel 1610 i sei mila scudi a corrispettivo della transazione, così in tempi più recenti, con ulteriori sacrifici cospicui di denaro, arricchì l'Olonà di altre acque, introdotte nel tratto superiore di essa, ed altre, con opere opportune ma di ragguardevole dispendio, in più riprese raccolse, aumentò e mantenne all'organismo del fiume, così come di questo corresse in parecchi tratti il decorso, senza nulla chiedere mai, logicamente, allo Stato.

Una particolare e solenne conferma del *regime privato dell'Olonà* e delle ragioni su cui da tre secoli questo riposa, lo si ebbe nella occasione in cui, applicandosi la legge citata 20 Maggio 1873 sui Consorzi irrigui (i quali, com'è insegnamento anche della Corte Suprema, 31 Marzo 1897, ric. Consorzio dell'Acqua Mariana, costituiscono degli *Enti di mera ragione privata*, sorti all'ombra delle disposizioni citate del Cod. Civ.) il Regio Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio fu chiamato, per disposto della legge medesima, ad approvare lo schema di *Statuto organico del Consorzio del Fiume Olona* (allegato) deliberato dall'Assemblea il 22 Febbraio 1877, che vige tuttora.

La deliberazione ministeriale 9 Aprile 1879 N. 3569 (allegata) non solo approvò lo schema dello Statuto — riconoscendo così implicitamente trattarsi di un fiume privato, regolato da norme di diritto privato — ma esplicitamente soggiunge che “ *il Consorzio di Olona può svolgere nel miglior modo che crede la propria azione e conformarvi i propri ordinamenti all'infuori di ogni ingerenza governativa* ”.

Tanto che, in applicazione dell'art. 32 di quello Statuto, il

12 Febbraio 1881 venne dall'Assemblea degli utenti approvato il Regolamento generale del Fiumo Olona (allegato) il quale, nel primo articolo, determina le *ragioni del Consorzio*, dichiarando che *“ la proprietà del Consorzio Olona è costituita da tutto il fiume, dalle sue origini sino al suo sbocco, comprese le naturali diramazioni del fiume e delle sue sponde ”*.

Queste ragioni (per richiamare solo alcuni fatti recenti) trovarono nuovamente il loro riconoscimento:

a) nella relazione 4 Novembre 1876 dello stesso Ufficio del Genio Civile in Milano, il quale, a proposito di talune vantaggiose innovazioni introdotte da un utente nel tratto superiore di Olona, concluse, sulla base del rogito 7 Maggio 1610, che la *“ Finanza Nazionale non ha più alcun interesse proprio da tutelare sul fiume Olona giacchè ogni diritto ed ogni provento fu alienato ”*;

b) nel rogito Zucchi 1° Marzo 1917 col quale il Comune di Milano, debitamente autorizzato anche dall'Autorità governativa, attuando il progetto di deviazione di una porzione dell'alveo, acquistò dal Consorzio tutta la tratta d'Olona scorrente in detto Comune.

Tutto ciò premesso a dimostrare su quale fondamento storico pacificamente riposi il secolare regime privato dell'Olona, occorre appena soggiungere, in riprova, che la impugnata iscrizione di questa tra le acque pubbliche non potrebbe, per ciò stesso, determinare alcun risultato pratico, se (come non è dubbio) anche il decreto 20 Novembre 1916 intese *rispettare interamente i diritti privati acquisiti sulle acque pubbliche*. Questo aperto riconoscimento dei diritti soggettivi esistenti sulle acque demaniali, a norma e nella precisa estensione dei *titoli legittimi* rispettivi (qui non si tratta infatti di una salvaguardia di semplici *usi* fondati su di un *possesso*, bene spesso originato da tolleranza o acquisito *contra ius*) informa aper-

tamente (art. 1, 5 ecc.) il recente decreto - del quale per ciò appunto non sembra il caso di discutere ora e qui la costituzionalità - così come ispira l'intero sistema del nostro diritto, sia pubblico che privato. È anzi tale principio che fa rientrare il decreto in questo sistema, coordinandolo allo Statuto del Regno, che proclama inviolabile la proprietà privata ed all'art. 438 del Codice Civile, che ne consente bensì l'espropriazione, ma solo nei casi, coi modi ed entro i limiti dalla legge speciale tracciati. In questo senso esplicite furono le dichiarazioni di S. E. il Ministro dei LL. PP. al Consiglio Superiore delle Acque nella occasione (5 Febbraio 1917) del suo insediamento, e sarebbe infatti far torto alla civiltà del nostro paese e della nostra legislazione il solo dubitarne.

Ciò stante, poichè il *titolo legittimo* degli utenti di Olona, ossia il citato rogito Grasso del 1610, contiene, da un lato, *rinuncia del Fisco ad ogni sua pretesa e diritto sulla Olona*; d'altro lato, *trasferimento di tutti i diritti della Regia Camera fiscale agli utenti di Olona*, chiaro ne risulta (anche indipendentemente dalle gride posteriori succitate, che questi diritti illustrano e sanzionano) che la eventuale *definizione di fiume pubblico* non potrebbe, in quanto si riferisce all'Olona, spogliare in linea di fatto il Consorzio di alcuno dei poteri che il suo Statuto, ossia la legge, ancor oggi come in passato gli attribuisce e garantisce. La osservanza cioè di quel rogito Grasso implicherebbe pur sempre il *rispetto di tutti i diritti competenti, in forza di quel titolo, al Consorzio*, diritti sanciti dal titolo medesimo, non meno che dalle gride, dal secolare e pacifico possesso, dallo Statuto in vigore e dai regolamenti che si sono succeduti, infine dagli stessi formali e motivati provvedimenti ed atti amministrativi *dello Stato medesimo*, che si sono venuti enumerando. Il complesso di questi titoli e fatti permette quindi di concludere, senza ombra di esitazione, che agli utenti di Olona compete di

diritto, e come conseguenza delle loro ragioni di proprietà, anche *il pieno possesso del fiume senza limitazione alcuna*, così come ad ogni cittadino o collettività privata di cittadini spettano la proprietà ed il possesso di un qualunque bene di ragione privata.

Non sarebbe quindi sufficiente, anzi violerebbe in pieno il titolo (del quale, come fu dimostrato, *garante* è lo Stato medesimo) e smentirebbe tutta la storia dal 1610 ad oggi, il concetto intermedio di riconoscere al Consorzio di Olona *solamente determinati diritti* di proprietà o di uso, come il decreto 20 Novembre 1916 dispone per il caso ben diverso di utenze (*parziali e limitate*) su acque pubbliche, quasi *iura in re aliena*. Questo criterio, apparentemente conciliativo, rappresenta, a chi ben lo riguardi, l'assurdo, non meno storicamente (ossia rispetto ai titoli ed ai fatti sopra esaminati, che ad esso unanimemente repugnano) che dall'aspetto pratico, in quanto il godimento delle acque da parte degli utenti è stato sempre e continua ad essere *potenzialmente intiero e illimitato*. Ad essi fu dato (o meglio riconosciuto) contrattualmente, dietro pagamento di un prezzo a transazione, il diritto di *fare qualunque uso, in qualunque tempo*, senza eccezioni e limitazioni, dell'Olona, e così avvenne ed avviene in fatto, come fu già avvertito. Di guisa che, nel caso concreto, *il puro rispetto dei diritti acquisiti*, vale a dire la *garantita* validità ed osservanza del rogito Grasso, equivale senza ombra di dubbio, ed indipendentemente dall'esame dei caratteri naturali del fiume, al riconoscimento che soltanto agli utenti di Olona, e senza onere o corrispettivo di sorta, spetta di diritto, colla *proprietà*, anche il *possesso completo ed assoluto di tutto il fiume*.

Munito di questi titoli, il Consorzio di Olona nulla deve doman-

dare allo Stato, altro obbligo non avendo che di farli conoscere. Esso deve anzi supporre che solamente la mancata conoscenza dei propri titoli ha potuto determinare la reclamata iscrizione.

E pertanto, all'appoggio dei titoli medesimi, che produce, il sottoscritto Presidente del Consorzio

DOMANDA

che dall'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Milano venga cancellato il fiume Olona.

Si allegano le copie autentiche dei documenti menzionati nel ricorso e precisamente:

1° Rogito Grasso 7 Maggio 1610 ed allegati (in italiano) colla copia del verbale del traduttore.

2°, 3°, 4°, *Grilde* del 1696, 1734, 1773.

5° Regolamento generale del fiume 1812.

6° Relazione 6 Novembre 1876 dell'Ufficio del Genio Civile in Milano.

7° Statuto organico del Consorzio 22 Febbraio 1877.

8° Deliberazione 9 Aprile 1879 n. 3569 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

9° Regolamento del fiume 12 Febbraio 1881.

10° Deliberazione 6 Marzo 1918 del Consiglio di Amministrazione.

11° Deliberazione 3 Aprile 1918 dell'Assemblea dei Delegati.

Milano, 6 Aprile 1918.

IL PRESIDENTE

Conte **ALESSANDRO GIULINI**